

Scheda 6- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/4575 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli articoli 73 e 80 della Direttiva n. 2006/112/CE (nel prosieguo: "Direttiva IVA"), facendo segnatamente riferimento all'articolo 54 comma 3 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 (nel prosieguo: "il D.P.R."). La Commissione rileva come, ai sensi della Direttiva IVA, "la base imponibile IVA", in caso di cessione di beni e di prestazione di servizi, è costituita dal corrispettivo percepito dal cedente o dal prestatore. Solamente in casi particolari, tassativamente elencati dall'articolo 80 della direttiva, è possibile determinare la base imponibile Iva in funzione del "valore normale" del bene ceduto, ossia del suo valore di mercato. Al riguardo, la Commissione lamenta l'illegittimità del D.P.R. n. 633/72, il quale da un lato prevede, in coerenza con la norma comunitaria, che la base imponibile IVA sia costituita dal corrispettivo percepito dal cedente o dal prestatore; attribuendo tuttavia alle autorità fiscali il potere di rettificare l'importo dell'IVA, relativamente alla cessione di immobili, in funzione del valore normale del bene immobile. Secondo la Commissione, è illegittimo presumere che il corrispettivo realmente percepito sia diverso da quello dichiarato, solo perché non coincide con il valore di mercato del bene, essendo viceversa possibile che gli immobili vengano acquistati ad un prezzo diverso dal valore normale del bene. Pertanto, un generale potere di rettifica della base imponibile Iva in funzione del valore reale, anche in assenza di prove che dimostrino una divergenza tra il corrispettivo dichiarato e quello percepito, determinerebbe "un ingiusto arricchimento delle Autorità italiane a spese del contribuente".

Stato della Procedura

In data 26.06.08 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. In risposta, le Autorità italiane hanno deciso un adeguamento ai rilievi comunitari nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato dovuto, in adeguamento ai rilievi della Commissione, ad una diminuzione delle entrate derivante dall'impossibilità di rettificare la base imponibile IVA in rapporto al valore "normale" dell'immobile.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/2270 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche nella Comunità".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico "peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate", che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un "campione" della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18,14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio" della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l'Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l'espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un'altra grandezza anch'essa fittizia, poiché fornita dal "peso medio" come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18,50 ed un massimo di 18,83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stata emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4741 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell’acquirente, i c.d. benefici “prima casa””.

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione rileva che il regime fiscale previsto in Italia per l’acquisto della “prima casa”, contrasti con gli artt. 18, 39 e 43 TCE, nonchè con gli artt. 28 e 31 dell’accordo SEE, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento all’interno, rispettivamente, della “Unione europea” e dello “Spazio Economico europeo”, oltre che con gli artt. 12 e 56 TCE, 40 e 41 SEE, relativi alla libertà di circolazione dei capitali nelle stesse aree. Infatti, le norme italiane prevedono che i contribuenti che acquistano per la prima volta in Italia un immobile (non di lusso) da adibire a residenza principale, ubicato nel Comune di residenza o in quello ove esercitano la propria attività, godano di un trattamento fiscale agevolato (imposte di registro al 3% o IVA al 4% e ipotecaria e catastale fisse). L’acquirente, peraltro, non può rivendere l’immobile prima di 5 anni ovvero, se lo rivende prima, deve acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a residenza principale, il quale deve essere localizzato anch’esso in Italia, pena la perdita del beneficio fiscale. La Commissione rileva che quanti, cittadini italiani o degli altri paesi Ue o SEE, hanno acquistato la “prima casa” in Italia e vogliono alienarla, prima di cinque anni, per acquistare un altro immobile non in Italia ma nei diversi Stati Ue o SEE, ne verranno scoraggiati per timore di perdere i vantaggi fiscali della “prima casa”. I principi della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento ne risultano pertanto violati. Inoltre il regime agevolato della “prima casa” viene concesso anche ai cittadini italiani residenti all’estero acquirenti casa in Italia, ma non ai cittadini Ue o SEE, pure acquirenti casa in Italia, che risiedano all’estero. Questi ultimi, quindi, sono meno incentivati, rispetto agli italiani, all’investimento dei loro capitali in immobili siti in Italia, risultandone violato il principio della libera circolazione dei capitali.

Stato della Procedura

In data 6.5.2008, è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE. Per superare i rilievi comunitari, le autorità italiane potrebbero: 1) estendere il beneficio fiscale ai cittadini Ue o SEE, residenti all’estero, che acquistino una “prima casa” in Italia e, inoltre, a quelli residenti in Italia che alienino la “prima casa” entro un quinquennio spostando la residenza all’estero; 2) estromettere dal beneficio fiscale l’acquisto della “prima casa” da parte di italiano residente all’estero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con la prima opzione (estensione beneficio fiscale) il bilancio italiano subirebbe una diminuzione di entrate pari a 0,5 milioni di Euro all’anno, mentre, con la seconda opzione (soppressione del beneficio), si verificherebbe un aumento degli introiti pari a 1,7 milioni di euro annui.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4094 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Regime fiscale dei fondi pensione stranieri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto il regime fiscale applicabile in Italia sui dividendi distribuiti da parte di società residenti in Italia a Fondi pensione stabiliti in altri Stati membri UE, o in paesi aderenti all'Accordo di Libero Scambio e allo Spazio Economico europeo, risulta meno favorevole rispetto a quello applicato ai Fondi pensione stabiliti in Italia. Dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari in Italia sono oggetto di nuova disciplina: in particolare il regime fiscale dei fondi pensioni risulta dall'art. 17 del D.Lgs n. 252/2005. Dalla legislazione nazionale, emerge che i rendimenti conseguiti dai fondi pensione sugli investimenti di capitale sono tassati con una aliquota pari all'11% della base imponibile nel caso in cui si tratti di fondi pensione italiani. Per converso, le distribuzioni effettuate a favore di un fondo pensione comunitario sono soggette a ritenuta con una aliquota pari al 27%, la quale, combinata alla restituzione dell'imposta versata dal fondo pensione stesso all'amministrazione fiscale estera, conduce all'inferiore aliquota del 15%, la quale rimane, tuttavia, significativamente superiore a quella dell'11% applicata ai rendimenti dei fondi pensioni italiani. Ciò determina, secondo la Commissione europea, un'ingiusta disparità di trattamento fiscale, a danno dei fondi pensioni comunitari che abbiano investito in Italia. La Commissione lamenta che gli effetti restrittivi della legislazione italiana operano discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali, che potrebbero scoraggiare i Fondi Pensione esteri ad investire in società aventi sede in Italia.

Stato della Procedura

In data 26/6/2008 la Commissione Europea ha inviato alle autorità italiane un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE. Al fine di adeguare la normativa italiana ai rilievi comunitari, è stato predisposto un testo di modifica delle norme interne vigenti in materia fiscale

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio pubblico, dovuto alla diminuzione delle entrate che si verificherebbe a seguito della riduzione dell'aliquota effettiva applicata ai fondi pensione esteri. In relazione all'anno di imposta 2004, risulta che l'ammontare delle ritenute del 27%, ovvero delle imposte sostitutive, sugli utili distribuiti a società estere UE o AELS/SEE, è stato pari a circa 150 meuro. La diminuzione dal 27% all'11% dell'aliquota di prelievo fiscale sui dividendi determinerebbe una perdita di gettito annua pari a 22 meuro.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: “la Direttiva IVA”), che disciplinano il regime speciale IVA applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale IVA viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva IVA che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine “viaggiatore” ma, in senso lato, utilizza il termine “cliente”, ciò consentendo l'estensione del regime speciale IVA anche a servizi di vendita offerti a “clienti” diversi dai viaggiatori. Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

Poichè la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della Ue, successivamente all'invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del parere di tale amministrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell'imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2266** Procedura di infrazione ex art. 226

"Obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR – Mancato rispetto Regolamenti UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea eccepisce nei confronti dell'Italia il mancato rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento 1552/89 - il quale impone di contabilizzare le obbligazioni doganali al più tardi entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento - laddove detto Stato membro non ha contabilizzato, entro detto termine, le obbligazioni doganali sorgenti da alcune operazioni di transito comunitario in regime di "carnet TIR" e, quindi, messo a disposizione delle Comunità europee l'importo delle medesime obbligazioni. Il regime di transito in base a "carnet TIR" investe la circolazione di merci, fra Stati diversi delle Comunità, normalmente non sottoposte a prelievi doganali, salvo l'ipotesi in cui il transito in questione venga ritenuto "irregolare" per effetto della commissione di qualche infrazione. Un'irregolarità idonea a determinare l'insorgenza di un'obbligazione doganale, ad esempio, rileva nel caso in cui le merci pervengano all'"ufficio di destinazione" tardivamente, cioè una volta scaduti i termini assegnati, all'uopo, dall'"ufficio di partenza" delle merci stesse. In proposito, risulta da un'ispezione condotta dalle Comunità europee sin dall'anno 1994, che in Italia, sino al 1997, alcune operazioni di transito doganale in regime "carnet TIR" sono state regolarmente effettuate, in quanto le merci sono giunte tempestivamente all'ufficio di destinazione e tempestivamente sono stati esibiti a tale ufficio i documenti di accompagnamento (c.d. "carnet TIR"), sussistendo tuttavia la circostanza per cui la comunicazione di tale puntuale ricezione, nonché del puntuale scarico documentale, era stata inviata tardivamente all'ufficio di partenza. Al riguardo, la Commissione ritiene che anche tale situazione debba ritenersi costitutiva di un'obbligazione doganale che l'Italia avrebbe dovuto contabilizzare e accreditare, quanto al suo importo, a favore delle Comunità, per cui il mancato espletamento di tali procedure comporterebbe per l'Italia l'obbligo di pagare degli interessi di mora. L'Italia ha replicato che quando un'operazione di transito è regolare, il tardivo recepimento della prova di tale regolarità non può, di per sé, essere costitutivo di un'obbligazione doganale, per cui nessun interesse di mora può essere dovuto per un'obbligazione inesistente.

Stato della Procedura

In data 8/6/ 2007 (causa C 275/07), è stata presentato un Ricorso la Corte di giustizia x art. 226 TCE. La presente procedura risulta connessa con la n. 2003/2241.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, quantificato in caso di soccombenza, in euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00).

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2227 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell’IVA per il periodo d’imposta 2002”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità dell’articolo 2, commi da 44 a 51, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) con gli articoli da 193 a 273 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno abrogato e sostituito, dal 1 gennaio 2007, gli articoli 2 e 22 della VI Direttiva IVA 77/388/CEE. Al riguardo, la Commissione ritiene illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2004, che, estendendo al periodo d’imposta relativo all’anno 2002 il condono fiscale introdotto con la legge finanziaria 2003 (legge 27 Dicembre 2002 n. 289), consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione ai fini del versamento IVA, sia nell’ipotesi di omessa dichiarazione, (pagando una somma forfettaria pari a € 1.500 con innalzamento di detto importo a € 3.000 per le società ed i soggetti assimilati), sia nell’ipotesi di dichiarazione originaria incompleta (presentando una dichiarazione integrativa e pagando una somma pari al 2 % dell’IVA dovuta). In entrambi i casi, la regolarizzazione della propria posizione da parte del contribuente comporta la preclusione di ogni accertamento tributario rivolto all’esazione dell’imposta per il suo superiore ammontare, così come stabilito dalla normativa comunitaria. A riguardo la Commissione contesta l’illegittimità dell’estensione temporale del condono fiscale e non anche l’illegittimità del condono in sé, che costituisce oggetto di un’altra procedura di infrazione (2003/2156), archiviata per decisione della Commissione del 27 novembre 2008.

Stato della Procedura

Il 11/12/2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura implicherebbe, essenzialmente, un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, derivante dal maggior gettito IVA dovuto alla revoca dell’estensione del condono al 2002. Peraltro, l’aumento degli introiti IVA comporterebbe la maggiorazione del contributo dovuto, a tal titolo, al bilancio comunitario, derivandone pertanto un corrispondente incremento della spesa pubblica. Le autorità italiane hanno comunque precisato che il gettito IVA, grazie al condono, si è aggirato intorno a € 542.000.000. A seguito della sentenza della Corte, l’Italia ha attivato la Commissione Risorse proprie Iva, la quale sta procedendo ad una nuova determinazione della quota di risorse proprie spettanti al bilancio comunitario grazie al condono e alla sua estensione al 2002, onde dimostrare che gli effetti del condono stesso avrebbero garantito un introito IVA, già versato dall’Italia negli anni 2002-2006, che supererebbe il gettito acquisibile in base alle modalità ordinarie, stante le difficoltà dell’accertamento dell’imposta nella sua interezza, come regolato dalla legge vigente.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4158 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi, seguita dalle autorità doganali italiane con gli articoli 100, 106, 131, 132 e 133 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, relativamente alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, e con gli articoli 526, 527 e 552 del Reg. 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del Reg. 2913/92 .

La normativa comunitaria prevede che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato ad una previa richiesta scritta nella quale l'istante deve indicare, in particolare, l'esigenza economica di depositare le merci nel deposito doganale. La norma comunitaria, quindi, prevede l'obbligo per gli Stati membri di verificare che l'esigenza economica di depositare le merci effettivamente esista: a tal riguardo, la Commissione ritiene che le Autorità italiane abbiano violato la norma comunitaria omettendo di svolgere i controlli in questione. In particolare la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dalla Guardia di Finanza, ha appreso che le Autorità italiane, in luogo di un reale controllo sull'esistenza effettiva dell'esigenze economiche dell'istante, si limitano a richiedere la presentazione di un certificato rilasciato dalla camera di commercio.

Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno asserito la legittimità della prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni, affermando l'esistenza di controlli adeguati e conformi alla normativa comunitaria. In particolare, con nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 Aprile 2007, hanno descritto in maniera analitica i requisiti imposti dalla normativa nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, respingendo le contestazioni formulate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota dell'Agenzia delle Dogane del 24 Aprile 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4047 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società figlie la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato alle società madri a titolo di "Maggiorazione di conguaglio", possibilità che non è invece prevista dalla Direttiva; pertanto, l'assoggettamento degli utili al regime fiscale previsto dalla Convenzione, anziché a quello previsto dalla Direttiva, deve ritenersi legittimo ai sensi dello stesso articolo 7 della Direttiva, che prevede l'applicabilità del regime giuridico previsto dalla Direttiva salvo l'esistenza di un regime fiscale più favorevole.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie, residenti in Italia, a società madri residenti in altri Stati membri, potrebbe comportare una diminuzione delle entrate, per una perdita di gettito complessiva, comprensiva anche degli interessi, pari a circa 9,4 milioni di euro annui.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 ex articolo 226 del TCE**

Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie.

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione ha contestato la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 del Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché con l'art. 220 del Reg. n. 2913/92, ove la normativa italiana regola l'accertamento "a posteriori" dei diritti doganali. Tale tipo di accertamento concerne quei diritti doganali che, non essendo stati dichiarati tempestivamente dal debitore, vengano riscontrati dalle autorità a seguito di verifica successiva e, tramite "verbale di accertamento", comunicati al debitore stesso. Quest'ultimo può elevare contestazioni entro un termine di trenta giorni, durante il quale l'amministrazione italiana non avrebbe facoltà né di accettare, né di contabilizzare, né alfine di esigere tale imposta, in contrasto pertanto con le norme doganali europee, da cui si desume come i diritti doganali, accertati successivamente, debbano essere iscritti nei conti e riscossi entro soli due giorni dalla data in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione di irregolarità ed è in grado sia di calcolare l'importo dovuto, sia di determinare il debitore. L'Italia ha replicato che la Commissione non avrebbe adeguatamente interpretato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale dispone che la contabilizzazione e la riscossione dei dazi accertati "a posteriori" deve avvenire entro due giorni dal momento in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione. In proposito, si precisa che le norme italiane prevedono senz'altro un periodo di 60 giorni, durante i quali l'iscrizione e la riscossione del dazio rimangono sospese, ma che esso decorre dal momento in cui, essendo consegnato al debitore, semplicemente, il verbale dell'ispezione nei suoi locali, non può ancora ritenersi che l'amministrazione si sia "resa conto" dell'esistenza di un obbligo tributario evaso, dal momento che essa si propone, in quel frangente, di completare la relativa istruttoria acquisendo proprio gli elementi addotti dal debitore. Quindi, l'amministrazione assume definitiva consapevolezza, circa l'esistenza dell'imposta, solo mediante elaborazione, trascorsi i sessanta giorni predetti, del successivo "avviso di accertamento", con obbligo del debitore di corrispondere le somme in esse acclarate entro due giorni dalla comunicazione del medesimo avviso.

Stato della Procedura

Il 23/9/2008 è stato presentato un Ricorso (C-423/08) alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, per l'obbligo di corrispondere Interessi di Mora (circa € 300.000), causa il ritardo nella messa a disposizione delle Risorse Proprie tradizionali.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2107 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti, in materia di fiscalità, dall'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Si sollevano due diversi profili di illegittimità:

I) in primo luogo, la Commissione ha rappresentato la violazione del diritto dei produttori di tabacco e dei loro rappresentanti, di stabilire liberamente i prezzi della vendita al minuto dei tabacchi lavorati.

In particolare, la Commissione ha evidenziato come il Decreto del 25 Luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, definendo il prezzo minimo che i produttori di tabacco devono applicare nella vendita al consumo dei tabacchi lavorati, imponga non solo un limite diretto alla libertà di fissazione del prezzo minimo, ma anche un limite indiretto alla libertà di determinare il prezzo massimo del tabacco lavorato, che non può, infatti, essere inferiore al prezzo imposto dal decreto;

II) in secondo luogo, la Commissione ritiene che un ulteriore ostacolo alla possibilità di stabilire liberamente i prezzi di vendita del tabacco sia costituito dal termine di 120 giorni che i produttori di tabacco devono attendere affinché sia dato seguito alla propria richiesta di modifica dei prezzi: la Commissione ritiene tale termine eccessivamente lungo. Dal canto loro, le autorità italiane hanno sostenuto che il prezzo minimo costituisce un deterrente contro il tabagismo e che l'osservanza del predetto termine di 120 gg è necessaria per valutare l'impatto, sul bilancio dello Stato, di una variazione dei prezzi di listino. La Commissione, quindi, suggerisce all'Italia di combattere il tabagismo aumentando l'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato e non fissando minimali di prezzo, così da non violare il diritto comunitario.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato Complementare ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex articolo 226 del Trattato CE**

"Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione Europea contesta la non conformità della legislazione fiscale italiana, concernente il regime di imposizione dei dividendi in uscita, con l'art. 56 CE - che stabilisce la libera circolazione dei capitali fra gli Stati membri - e con gli artt. 40 e 31 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo concernenti, rispettivamente, la libertà di circolazione dei capitali fra i paesi aderenti allo Spazio stesso e la libertà di stabilimento tra gli stessi Stati.

La normativa italiana prevede, infatti, che i dividendi distribuiti da società italiane a società socie residenti negli altri stati membri della UE ovvero dell'AELS (Area Europea di Libero Scambio) o della SEE (Spazio Economico Europeo), vengano assoggettati ad una ritenuta in uscita sul loro intero ammontare, in base ad un aliquota compresa tra il 5% e il 15%.

Diversamente, nel caso in cui detti utili vengano corrisposti a società residenti in Italia (cosiddetti "dividendi domestici"), essi non risultano soggetti ad alcuna ritenuta e vengono esclusi dalla base imponibile IRES per il 95% del loro ammontare. Un tale regime discriminatorio, secondo la Commissione, contrasta con il principio della libera circolazione dei capitali e con quello della libertà di stabilimento, in quanto rende meno appetibile, per una società estera, l'investimento in società italiane. Al fine di superare le censure comunitarie, le autorità italiane hanno modificato la legislazione fiscale contestata, introducendo nella legge 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) gli artt. 1, commi 67, 68 e 69, stabilendo altresì che gli effetti di tale modifica decorrano dal 1° gennaio 2008.

Stato della Procedura

In data 30 Novembre 2007 la Commissione ha presentato Ricorso (C – 540/07) ex art. 226 del Trattato CE di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato. L'Italia, infatti, in ottemperanza alle richieste della Commissione e, pertanto, per garantire il rimborso alle società UE o AELS dei prelievi già indebitamente applicati, in passato, sugli utili derivanti dalle loro partecipazioni in società italiane, dovrebbe estendere retroattivamente la minore imposta sui dividendi in uscita, come prevista dalla finanziaria 2008 (aliquota di ritenuta dell'1,375%, ovvero del 27,5% del 5%), anche ai periodi di imposta precedenti alla finanziaria stessa, precisamente fino al 2004. L'applicazione retroattiva di tale regime, pertanto, comporterebbe per lo Stato l'obbligo al rimborso delle imposte illegittimamente riscosse, pari a 333 milioni di euro per l'anno 2004, 320 milioni di euro per l'anno 2005, 320 milioni di euro per l'anno 2006 e 310 milioni di euro per l'anno 2007.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2190 – Procedura ex art. 226 del Trattato CE. “Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati, prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli Oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati membri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Strati membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia. La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno Stato membro può applicare, direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne più gravose di quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili. La Commissione ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario il mantenimento di una tassazione che concede un'agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia ma *“rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri”*. Le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione modificando la normativa nazionale. Tali emendamenti prevedono, tra l'altro, l'abrogazione della norma che ha introdotto l'agevolazione fiscale (art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504) e la modifica della norma che riserva tale agevolazione agli oli rigenerati usando oli usati italiani (art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266).

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 del TCE in data 27.06.2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura non comporta un impatto finanziario: l'estensione della agevolazione fiscale a tutti gli oli rigenerati comporterebbe, infatti, effetti non significativi sul gettito erariale. L'intervento più generale di abrogazione dell'aliquota agevolata sugli oli lubrificanti ottenuti da rigenerazione (art. 62 comma 5 D.lgs.504/1995) e la contestuale uniformazione, ma a livello più basso con aliquota gravante sugli oli lubrificanti, comporterebbe invece un effetto congiunto sul gettito erariale di sostanziale parità. Applicando la nuova aliquota (423 Euro per 1000 litri) si avranno maggiori entrate in termini di accisa pari a 2, 58 milioni di Euro. Considerando un consumo del gasolio da parte delle imprese pari al 40% si avrà un effetto IVA pari a 0,31 milioni di Euro, per un totale complessivo di 2, 89 milioni di Euro su base annua.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato della Comunità Europea, dall'art. 8 della decisione 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie, nonché dagli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE relativa al sistema delle risorse proprie. L'art. 10 TCE impone agli Stati membri di adottare le misure adeguate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso. L'art. 8 della decisione 2000/597/CE fa carico agli Stati membri dell'onere di riscuotere i dazi della tariffa doganale. I precitati articoli del Reg. 1150/2000 stabiliscono, nel loro complesso che: i diritti doganali debbono essere accertati non appena l'importo viene quantificato ed il debitore accorrentato del diritto stesso; che la contabilizzazione di tali diritti deve seguire entro il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato; che ogni ritardo nella contabilizzazione dà luogo al pagamento di un interesse pari a quello previsto per i finanziamenti a breve termine; che, infine, gli Stati membri debbono garantire che gli importi dei diritti in questione siano messi a disposizione della Commissione. Tale normativa sarebbe stata contraddetta dalle autorizzazioni che le autorità doganali per la Regione Puglia e Basilicata hanno rilasciato, dal 27/2/1997 fino alla loro revoca il 4/12/2002, a creare e gestire "magazzini doganali privati di tipo "C""", nonché ad esercitare in essi attività di trasformazione sotto controllo doganale, senza che ricorressero i presupposti di cui al codice doganale comunitario. Pertanto, attesi l'irregolarità di tali autorizzazioni e il fatto che l'istituzione dei suddetti magazzini comporta la totale esenzione dai prelievi doganali delle merci in essi depositate, l'Italia avrebbe disapplicato le norme relative all'accertamento, alla contabilizzazione e riscossione dei diritti doganali sorti nel periodo precedente alla revoca delle anzidette autorizzazioni. La replica italiana verte sulla presunta impossibilità di addossare allo stato la responsabilità per gli atti dei suoi organi quando questi hanno agito, come nel caso di specie, fraudolentemente.

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2008 è stato presentato un ricorso contro l'Italia ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo quantificato in euro 22.730.826, 29 di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 20 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4648 "Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti – obbligo di registrazione diretta".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 1 della direttiva 79/1072/CEE e dell'art. 1 della direttiva 86/560/CEE, in materia di IVA, ai sensi delle quali un soggetto passivo IVA si definisce non residente in un paese membro quando, nel periodo di imposta, non ha fissato in tale paese, fra l'altro, né la sede principale della sua attività economica, né un "centro di attività stabile". Laddove tale operatore soggetto ad IVA, residente in un paese membro, abbia acquistato beni o servizi in un altro paese membro e tali acquisti siano impiegati per le attività di cui all'art. 2 della Dir. 79/1072/CEE, è stabilito che lo Stato membro, nel cui territorio hanno avuto luogo detti acquisti, debba "rimborsare" all'operatore stesso l'IVA a credito, sorgente in dipendenza degli acquisti medesimi. Si premette che l'operatore sottoposto ad IVA può detrarre, dal debito di imposta a suo carico, quelle somme di cui il cedente di beni e servizi a suo favore era a sua volta debitore a titolo di IVA sulla transazione effettuata e che sono state scaricate dal cedente stesso sull'acquirente attraverso maggiorazione del prezzo della prestazione o del bene. Questa somma, che l'acquirente di beni e servizi, soggetto ad IVA, può detrarre dal debito IVA da cui è personalmente gravato (IVA a debito), prende il nome di IVA a credito. Le direttive in oggetto, prevedendo che l'IVA a credito venga "rimborsata" e non "detratta", ovviamente hanno senso solo nel caso in cui il soggetto passivo IVA non abbia, nel Paese membro dove si è fatto cessionario di beni o servizi, una qualche forma di residenza, altrimenti, se così non fosse, egli diventerebbe perciò stesso titolare di partita IVA e debitore IVA verso tale Paese, per cui le somme, scaricate su di lui dal cedente e dante causa all'IVA a credito a suo favore, le potrebbe recuperare attraverso il meccanismo della detrazione dal suo debito IVA, senza ricorrere alla più gravosa procedura del rimborso. Per questo si contesta l'illegittimità della normativa italiana, laddove essa prevede, a dispetto delle norme UE, che il soggetto ad IVA debba ricorrere al rimborso dell'IVA a credito anche quando possiede, nel paese ove acquista beni o servizi, un "centro di attività stabile" (sempre che gli acquisti non siano fatti per suo tramite), circostanza, questa, che lo rende, nei confronti di quel paese, debitore IVA e che gli permetterebbe di recuperare l'IVA a credito mediante semplice detrazione

Stato della Procedura

Il 4/6/2008 è stato presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE (C-244/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura incide solo sulle modalità del recupero dell'IVA a credito e non sull'entità del gettito fiscale, per cui non presenta impatto finanziario

Scheda 21 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 ex art. 226 del Trattato CE**

“Sovraprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscono, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali similari.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati membri in ugual misura, genera un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione Italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta che il sovrapprezzo per onere nucleare applicato dallo Stato italiano costituisca un onere fiscale destinato a finanziare aiuti speciali riservati solo ai produttori italiani di energia rinnovabile: i maggiori introiti servono infatti a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le Autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzii non “esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali”. In secondo luogo, le Autorità hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale “finanziamento” non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

Stato della Procedura

Alla Messa in mora del 30.3.2004 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno contestato l'esistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.